



## DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

# FORNITURA DI N. 1 (UNA) APPLIANCE “BRIK” CON N. 4 (QUATTRO) NODI PER IL SISTEMA DI BACKUP DEL PRODUTTORE “RUBRIK”

# CAPITOLATO SPECIALE

## INDICE

Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura	3
Art. 3 – Elenco e caratteristiche degli apparati coinvolti	6
Art. 4 – Caratteristiche dettagliate della fornitura	7
Art. 5 – Cronoprogramma delle attività della fornitura	8
Art. 6 – Adempimenti di cui all'art.47 del D.L.77/2021	9
Art. 7 - Verifiche ed emissione del certificato di verifica di conformità	10
Art. 8 – Durata e parti del contratto. Sospensioni.	10
Art. 9 – Modalità di fatturazione e pagamento	10
Art. 10 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale	12
Art. 11 – Penali e rispetto dei livelli di servizio	12
Art. 12 – Osservanza delle norme in materia di lavoro	14
Art. 13 – Risoluzione del contratto	14
Art. 14 – Recesso	14
Art. 15 – Modifiche del contratto	14
Art. 16 – Subappalto	14
Art. 17 – Revisione e invariabilità dei prezzi	15
Art. 18 – Garanzie	15
Art. 19 – Trattamento dati e obblighi di riservatezza.	15
Art. 20 – Clausola di rinvio e foro competente	16

## Art. 1 – Oggetto della fornitura e corrispettivo

1 – Fornitura di N. 1 (UNA) APPLIANCE “BRIK” CON N. 4 (QUATTRO) NODI PER IL SISTEMA DI BACKUP DEL PRODUTTORE “RUBRIK” e di tutti i servizi previsti a corredo, comprensivi della garanzia, della manutenzione, dei canoni e del relativo supporto “premium” oltre alle attività necessarie per l’installazione e la configurazione di base del nodo stesso. Il nuovo sistema ed i servizi a corredo sono necessari per ampliare l’attuale sistema di backup, restore ed archive della soluzione informatica denominata *Data Protection Solution*, già attiva nel Comune di Firenze.

2 - I codici del prodotto sono elencati in dettaglio nel presente documento all’art. 3.

3 - La durata della garanzia, della manutenzione e del supporto “premium”, come previsto e vincolato dal produttore stesso, è di minimo 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di superamento con esito positivo della verifica di conformità dell’ordine da parte del fornitore.

4 - Il corrispettivo, a base di gara, della presente fornitura è indicato nella lettera d’invito.

## Art. 2 – Descrizione della fornitura

1 - Il Comune di Firenze ha in dotazione una soluzione di backup, restore e archive centralizzata basata su 16 nodi attivati su 4 apparati hardware, denominati “brik”, del produttore Rubrik. Tale soluzione costituisce un cluster unico centralizzato per il completo salvataggio e il ripristino dei dati digitali dell’Ente. Purtroppo, la crescita costante nella produzione di file elettronici (documenti, allegati, video, immagini, registrazioni audio, ecc.) da parte di uffici, dipendenti e soggetti esterni a cui vengono erogati servizi comporta una corrispondente crescita nei dati che poi devono essere salvati. L’attuale soluzione è composta dalla seguente tipologia di apparati Rubrik: n. 2 brik modello r6408s e n. 2 brik modello r6404s (NB: per gli eventuali dettagli fare riferimento alle informazioni in possesso del produttore stesso).

2 - Per fronteggiare la crescita è necessario procedere con l’acquisizione di un nuovo apparato “brik” equipaggiato con 4 (quattro) nodi forniti di dischi fissi (HDD – Hard Disk Drive) da 16TB (sedici terabyte). Questo per consentire una capacità aggiuntiva totale di 192TB e utile pari a 120TB per l’archiviazione dei dati, in modo da far fronte sia alle necessità di aumento dello storage destinato ai salvataggi sia da offrire un adeguato margine di spazio in relazione alla crescita costante dell’infrastruttura. Considerato che questo sistema di salvataggi risponde ai requisiti della normativa vigente, ricopre ambiti e funzioni essenziali per la resilienza del sistema informatico dell’Ente, risulta indispensabile procedere con la fornitura in oggetto. Il nuovo sistema, costituito dall’hardware e dai servizi correlati, deve prevedere anche la garanzia, la manutenzione e il supporto “premium”, come da elenco di codici riportati in dettaglio in elenco all’art. 3. Si precisa che si tratta di apparati e servizi informatici a corredo assolutamente standardizzati per questa tipologia di dispositivi e che sono stabiliti dal mercato stesso, nello specifico dal produttore Rubrik tramite apposito elenco e relativo listino per i partner.

3 - Tale fornitura ha durata limitata al periodo indicato e senza alcuna modalità di rinnovo automatico.

4 - I codici specifici della fornitura possono essere richiesti anche in formato Microsoft Excel o come standard aperto CSV (*Comma-Separated Values*) all’indirizzo di posta elettronica “*po.sistemi (AT) comune.fi.it*”, fermo restando che farà fede quanto presente all’art. 3.

5 - Gli attuali apparati e l'hardware, a seguito di eventuali e/o futuri spostamenti, possono essere dislocati in una qualsiasi sede del Comune di Firenze, comunque sempre presente all'interno del territorio comunale, quindi anche in una posizione o sede diversa da quella attualmente indicata sotto. La dislocazione attuale, quindi con valore meramente indicativo, è presso:

- la sala connettività e apparati di sistema in via Olmatello 25 – 50127 Firenze (FI).

6 – Visto l'importanza della soluzione informatica, la garanzia, la manutenzione o il servizio di supporto “premium” deve garantire la sostituzione degli apparati, indicati nel presente capitolato, in caso di completo guasto o malfunzionamento irreparabile oppure la celere riparazione ove possibile, inclusa la fornitura delle parti, l'installazione dei componenti di ricambio per quelli guasti/difettosi e tutta la manodopera. In mancanza dello specifico pezzo di ricambio o della parte esatta da sostituire (ad esempio per suo ritiro dal listino del produttore o per oggettiva e documentabile non reperibilità sul mercato dei ricambi e/o dei ricondizionati), è consentito di proporre e di concordare con i responsabili dell'Ente la sostituzione di un modulo hardware con una parte tecnologicamente equivalente o superiore (ad esempio di capacità o di prestazioni) o, nella totale e comprovata indisponibilità di ricorrere a moduli “ricondizionati” (*refurbished*), purché completamente compatibile con l'apparato dove sarà inserita e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

7 - Fanno parte del servizio di garanzia e manutenzione, se richiesti dal committente, anche le eventuali attività di analisi iniziale e la successiva diagnosi del guasto, dell'anomalia, della problematica e del malfunzionamento sugli apparati previsti nel presente capitolato. Sarà sempre cura del committente procedere con le verifiche preliminari del caso per cercare di escludere, con ragionevole certezza, tutte le eventuali anomalie che potrebbero essere legate ad aspetti *software* o a modifiche di configurazioni e di impostazioni apportate sullo stesso. Il fornitore non è direttamente responsabile di tale attività che verrà richiesta al supporto erogato dal produttore finale, ma è in ogni caso obbligato a collaborare e dare assistenza di base al personale tecnico del committente, se questo ne farà richiesta.

8 - L'appalto di questi servizi non esclude né limita in alcun modo al personale tecnico dell'Amministrazione la possibilità di accedere e intervenire autonomamente, a livello fisico e di completa configurazione, sui sistemi la cui manutenzione/assistenza è prevista in questa fornitura.

9 - Se nella sede è già presente personale tecnico-informatico dell'Ente, normalmente gli interventi di minore complessità quali sostituzione dischi fissi hot-swap, alimentatori hot-swap, adattatori *GigaBit Interface Converter* (GBIC), ecc. possono essere concordati tra le parti ed essere eseguiti in autonomia, una volta ricevuto il relativo pezzo di ricambio inviato dal servizio di supporto, con spese a suo carico, presso la sede dove appunto opereranno i tecnici del committente. Si precisa che tale possibilità concessa dal committente non solleva l'erogatore del servizio di supporto dall'obbligo di completa risoluzione del guasto e dall'eventuale intervento manuale di un proprio tecnico in loco, se richiesto dai tecnici dell'Ente o la complessità dell'intervento in manutenzione lo richiedano. Il fornitore è tenuto a collaborare nella risoluzione degli interventi se ciò è richiesto dal committente.

10 - Qualsiasi richiesta di intervento aperta entro le ore 24:00 (ventiquattro) dell'ultimo giorno utile di riferimento per la durata della presente fornitura dovrà in ogni caso essere risolta o adeguatamente chiusa dal fornitore, quindi con parere positivo dell'Ente, anche se si protrarrà nei mesi successivi.

11 – I servizi richiesti dovranno essere erogati, senza alcuna limitazione sul numero di richieste inoltrate dal committente, sia a livello complessivo che di eventuale contemporaneità.

12 - Durante l'arco temporale di espletamento del presente contratto, il servizio di manutenzione dovrà essere assicurato su tutti gli apparati anche se la dotazione hardware dovesse risultare parzialmente differente, non a livello sostanziale, da quanto in essere inizialmente; ad esempio a causa di interventi di manutenzione pregressi o a seguito di future operazioni mirate per il potenziamento della relativa configurazione *hardware* dell'apparato.

13 - Nel caso un particolare intervento *hardware* o di manutenzione, per la risoluzione di un'anomalia o di un guasto e il ripristino completo dell'apparato coinvolto, richieda anche un adeguamento indispensabile a livello di versione o di patch del modulo *Basic Input/Output System* (BIOS), del *microcode*, del *firmware* e/o del *software di base* di funzionamento degli apparati, dei loro componenti, dei dischi fissi o di qualsiasi altro modulo del sistema, rimane in carico al servizio di supporto e, eventualmente, al fornitore recuperare, consegnare e installare il pacchetto contenente il *microcode/firmware/software* indicato, se così richiesto dal committente. In alternativa è concesso di trovare e di proporre un adeguato *work-around* per correggere il problema e superare il disservizio o il malfunzionamento in essere, se imputabile a tale aspetto. Quest'ultima possibilità resta in ogni caso da concordare ed è vincolata all'approvazione esplicita da parte del committente oltre al fatto che risulti poi risolutiva e in grado di ripristinare le funzionalità corrette e complete del sistema.

14 - La formula utilizzata per la riparazione/sostituzione dell'hardware in manutenzione deve prevedere un tipo di servizio con specifiche di SLA (*Service Level Agreement*) non inferiori rispetto a quelle riportate, come previsto dai contratti standard di assistenza:

- **presso la sede del cliente** – cioè l'intervento di assistenza o l'invio dell'apparato in sostituzione dovrà essere effettuato sempre *on-site* ovvero presso la sede dove è effettivamente dislocato l'apparato hardware o il particolare sistema ICT in manutenzione, come comunicato e concordato dal personale tecnico dell'Ente;
- **tempo di risposta o tempo di presa in carico** – qualsiasi giorno della settimana entro le 4 (quattro) ore successive al verificarsi del guasto o della segnalazione di anomalia bloccante. Il tempo di risposta non è solamente una presa in carico passiva della segnalazione, ma è il tempo misurato in ore lavorative che intercorre fra la segnalazione del problema da parte del personale dell'Ente e la comunicazione/riscontro all'Amministrazione, da parte del prestatore, almeno della diagnosi iniziale e della stima/previsione fatta sul tempo necessario a completare l'intervento ovvero, a risolvere il problema (ad esempio le tempistiche di invio del pezzo da sostituire o di quelle per l'eventuale sopralluogo del tecnico del supporto, ecc). Il riscontro richiesto può avvenire tramite comunicazione diretta (telefonica, cellulare, e-mail standard, PEC, ecc.), ma anche tramite il sistema automatico di *web ticketing* o il CRM del fornitore a ciò predisposto (stato del *ticket web*, mail di risposta, ecc.).
- **la disponibilità del servizio** dovrà essere garantita per tutto il giorno e per qualsiasi giorno della settimana, pertanto adottando la formula contrattuale standard generalmente denominata “**24x7x4**” (24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, festività comprese e presa in carico entro 4 ore dalla segnalazione – questo ultimo vincolo per le anomalie bloccanti, altrimenti il giorno lavorativo successivo per le altre casistiche). Una volta presa in carico la richiesta, il supporto è tenuto a svolgere la diagnosi e l'intervento con celerità, competenza, attenzione e segnalare tempestivamente al committente eventuali criticità o ritardi che si potessero presentare rispetto anche alla stima e alle previsioni sulle tempistiche di ripristino comunicate (si rimanda alle penali previste).

13 - Con la sottoscrizione del presente atto, il fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali e tecniche adeguatamente formate e altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

14 - Il fornitore del servizio e il personale da lui impiegato sono obbligati ad osservare tutte le norme, i vincoli della regolamentazione privacy, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore (tecniche, luoghi di lavoro, sanitarie, ecc.), nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del committente, assumendosene pertanto ogni relativa alea. Inoltre, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, di privacy e sanitarie vigenti.

15 - Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

16 - Si precisa che il supporto e gli interventi presso le sedi del committente dovranno essere sempre garantiti con personale tecnico che parli italiano, per consentire un confronto con il personale del committente assolutamente esente da possibili fraintendimenti o viziato da scarsa chiarezza, per evitare così problemi aggiuntivi o inutili aggravii dei malfunzionamenti o guasti da risolvere.

17 - Una volta conclusa la procedura concorsuale, i canali da utilizzare (cellulare, PEC, numero verde, e-mail standard, web-ticketing, *Customer Relationship Management* - CRM, ecc.) e le modalità o il *workflow* da utilizzare per la richiesta degli interventi in manutenzione e la relativa presa in carico saranno concordati direttamente tra i tecnici del Comune e i referenti del fornitore. Tale modalità dovrà essere conforme con quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005 noto come "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.

### **Art. 3 – Elenco e caratteristiche degli apparati coinvolti**

1 - I codici richiesti per soddisfare la presente fornitura sono (oppure codici "migliorativi" nel caso fossero stati nel frattempo sostituiti o aggiornati dal produttore Rubrik, ma i codici indicati devono sempre essere "certificati e autorizzati" dal vendor stesso):

- **RS-BTRCDM-T**
  - Rubrik Cloud Data Management Software, per usable BETB, Premium Support, Prepay, Qty: 120
- **RS-BT-FEPE-PP**
  - Rubrik Foundation Edition; per usable BETB; Premium support, Prepay; Qty: 120 TB
- **RH-6416S01**
  - r6416 Appliance, 4-node, 192TB raw HDD, 1.6TB SSD, SFP+ NIC; Qty: 1
- **RC-SFPTSR-01**

- 10G/1G Dual Rate SFP+ Transceiver, pack of 4; Qty: 2
- **RS-HWSVC-PE-S3**
  - Support for R6000S Tier 3 hardware, prepay; Premium support

e vengono gestiti tramite i dati identificativi scelti dal Comune di Firenze (per eventuale riscontro, se occorre, direttamente con il fornitore Rubrik):

- *E-mail address* = **admin.rubrik (AT) comune.fi.it**
- *Name* = **Technical Team**

Maggiori dettagli sono reperibili sul sito del produttore al seguente indirizzo pubblico su Internet:  
<https://www.rubrik.com/products>

2 - Fornire tutti i moduli GBIC SFP+ a 10 Gbps necessari per il collegamento del nuovo nodo Rubrik nell'attuale infrastruttura esistente e le relative bretelle fibra LC/LC 50/125 OM4 da circa 3 (tre) metri; come precisazione si richiede i GBIC per l'apparato Rubrik e non quelli lato network switch.

3 – Il fornitore, tramite il supporto del produttore, deve garantire che tutti i nuovi dispositivi forniti siano completamente compatibili e integrabili con l'attuale soluzione come descritta nell'art. 2.

4 - Se qualcuno degli apparati riportati in elenco dovesse essere successivamente posto in EOL/EOS (*End-Of-Life/End-Of-Support*) da parte del produttore originale dell'apparato stesso, nel periodo di tempo residuo per espletare la fornitura, la copertura per l'assistenza tecnica e per la manutenzione hardware dovranno essere assicurate dal fornitore, quale partner di Rubrik, rispettando gli stessi livelli di servizio (SLA) del contratto originale e quanto previsto dal presente Capitolato.

#### **Art. 4 – Caratteristiche dettagliate della fornitura**

1 - Il fornitore deve consegnare al committente sistemi hardware, moduli, apparati e, genericamente, prodotti ed eventuali codici di attivazione e licenze software/middleware/firmware/microcode, se necessarie, di tipo nuovo/originale e rilasciati appositamente dal costruttore/produttore per il Comune di Firenze; conseguentemente, il Comune di Firenze risulterà il primo e unico proprietario, in via esclusiva, di tutta la soluzione tecnologica realizzata in attuazione del presente Capitolato.

2 - La fornitura, in prima istanza, deve obbligatoriamente prevedere apparati hardware assolutamente nuovi ovvero sia non rigenerati e/o ricondizionati. Durante il periodo di garanzia e manutentivo, invece, è possibile che, come parti di ricambio o moduli, siano proposti e utilizzati apparati rigenerati e/o ricondizionati.

3 - La soluzione presentata non deve richiedere, per il suo funzionamento necessario a rispondere ai requisiti minimi obbligatori, aggiunte successive di componenti hardware e/o software e/o firmware e/o licenze e/o codici di attivazione o, comunque, modifiche successive che comportino spese aggiuntive o un qualsiasi tipo di costo o di aggravio economico per l'Ente per tutta la durata contrattuale.

4 - Tutti i prodotti offerti, hardware e software, devono essere presenti sul mercato e pienamente supportati dal costruttore, produttore o realizzatore al momento del loro utilizzo o della loro installazione; devono essere certificati dal produttore come nuovi e inclusi nella loro confezione originale. È obbligo del fornitore garantire che il costruttore licenzi i prodotti specificatamente per il Comune di Firenze, che sarà il "primo acquirente finale" di tali prodotti e primo licenziatario

dell'hardware, dei sensori, degli attuatori, dei moduli e di qualsiasi, eventuale, copia del software, compreso quello incluso nei prodotti. A tal fine, il committente potrà effettuare tutti i controlli ritenuti adeguati a verificarne l'origine, anche contattando direttamente il produttore ufficiale degli apparati e chiedendone verifica e apposita certificazione ufficiale.

5 - Ad integrazione di quanto già richiesto, tutti gli apparati e i dispositivi forniti dovranno essere assolutamente conformi con la normativa vigente, italiana ed europea, in ambito di sicurezza sul lavoro, di consumi energetici, di emissioni, di rumorosità, di modalità di riscaldamento e di raffreddamento; dovranno riportare anche tutte le marcature obbligatorie di legge (CE, modello e numeri seriali, l'anno di costruzione, ecc.) e, inoltre, dovranno essere forniti, a corredo, i libretti di uso e la relativa manualistica digitale in lingua italiana o in lingua inglese, eventualmente con i riferimenti per reperirla da siti on-line o da supporti magnetici/ottici.

6 - Il fornitore dovrà produrre o allegare, contestualmente alla consegna del materiale e degli apparati, tutte le certificazioni sull'originalità, provenienza e garanzia dei prodotti.

7 - La posa in opera dovrà avvenire rispettando tutte le normative sulla sicurezza e con personale competente e adeguatamente formato per svolgere tutte le attività richieste. Si precisa ulteriormente che la fornitura dovrà comprendere: trasporto di tutti i dispositivi nella relativa area di installazione, consegna, sbalzo, ritiro scatole e imballaggi, primi controlli, assemblaggio, inserimento e attivazione eventuali moduli aggiuntivi, fornitura e montaggio all'interno degli armadi rack pre-esistenti, collegamento di tutti i cablaggi necessari e loro fornitura (quindi anche dei necessari dadi, viti e connettori vari), installazione di base con verifica accensione e attivazione dei dispositivi, configurazione di base, abilitazioni e funzionalità, supporto alle attività di test e di verifica della conformità dispositivi e del software, quindi attività di test e di verifica della conformità della soluzione di nella sua interezza come richiesto dal presente Capitolato.

8 - Saranno a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

10 - La soluzione sarà implementata, installata, eventualmente adeguata e configurata dal fornitore tenendo in forte considerazione gli aspetti della sicurezza informatica ed in particolare la sicurezza nella comunicazione e dei dati gestiti dal sistema.

## Art. 5 – Cronoprogramma delle attività della fornitura

1 - Il fornitore deve rispettare la tempistica sotto indicata, fatte salve eventuali proroghe (rinvio di una o più scadenze) nei casi eventualmente indicati esclusivamente da parte del committente; in particolare, il fornitore deve:

- **consegnare il nuovo apparato** entro 35 (trentacinque) giorni lavorativi dalla data dell'ordine;
- **l'installazione** nel rack e la messa in funzione o **accensione/attivazione di base** del nuovo apparato hardware deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna di tutto il materiale, presso le sedi indicate dal committente;
- **la verifica di conformità deve essere eseguita e superata con esito positivo** entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di prima attivazione. Tale attività comporta che l'apparato possa essere acceso senza problemi o segnalazioni di anomalie, sia inserito nell'attuale cluster



Rubrik, venga riconosciuto dal sistema e le risorse del nuovo nodo vadano ad incrementare correttamente quelle attualmente presenti nel medesimo cluster;

- il fornitore deve consentire il corretto **riscontro su tutte le licenze** e l'attivazione del relativo supporto dell'apparato entro 5 (cinque) giorni dalla verifica finale della soluzione conclusa con esito positivo.

2 - Tutte le scadenze e le tempistiche sopra indicate sono soggette a penali come disposto dal presente Capitolato. Si precisa che in caso di ritardi rispetto ai tempi sopra indicati o di esito negativo delle verifiche di conformità, il committente, prima dell'applicazione delle penali, valutate le specifiche motivazioni addotte e le problematiche tecniche eventualmente rilevate e riportate dal fornitore, può decidere di prorogare il termine della particolare scadenza disattesa.

## **Art. 6 – Adempimenti di cui all'art.47 del D.L.77/2021**

1 - Il presente appalto, in quanto rientrante nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M., Dipartimento per le Pari Opportunità, del 7 dicembre 2021. Pertanto, al Contraente è richiesto di presentare:

- **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti.** Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti e che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dal perfezionamento del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi relativi al diritto al lavoro delle persone con disabilità.** Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dal perfezionamento del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## **Art. 7 - Verifiche ed emissione del certificato di verifica di conformità**

1 - Tenuto conto delle caratteristiche della prestazione oggetto del presente capitolato, le verifiche sulla stessa si svolgeranno in parte nel corso dell'esecuzione del contratto, in parte al termine dello stesso, con successiva emissione del certificato di verifica di conformità. Le verifiche sulla prestazione resa dal fornitore verranno svolte in accordo tra le Parti e con la compresenza del personale tecnico dell'Ente, procederanno come richiesto dal committente, prevedendo i diversi aspetti presenti nel "Piano di Progetto definitivo". La verifica si svolge con controlli, con test di esecuzione e con l'esercizio delle funzionalità e delle caratteristiche dell'intera soluzione.

2 - Il committente potrà prevedere controlli e test mirati per la verifica di conformità, specialmente per esercitare e verificare le caratteristiche tecniche e le funzionalità di interesse presenti nel sistema offerto. La decisione definitiva sulle caratteristiche da verificare e le funzionalità da esercitare è di esclusiva competenza del committente.

3 - Durante tutte le prove svolte (nell'eventualità che ci possano essere più tentativi a seguito di precedenti esiti insoddisfacenti) si terrà traccia dei test e delle operazioni condotte che saranno riportate nel relativo verbale, scritto dettagliando le singole attività e il relativo risultato conseguito. Il verbale delle operazioni svolte è da compilare a carico del fornitore ed è soggetto a controllo, verifica ed approvazione da parte dei tecnici dell'Ente. In particolare, la suddetta procedura di verifica con esito positivo e definitivo si perfezionerà solo alla fine, quando tutte le operazioni e le verifiche tecniche risulteranno superate con successo, aspetto che identificherà il verbale finale di verifica della soluzione che dovrà risultare firmato per accettazione da entrambe le parti.

4 - In esito alla sottoscrizione da parte di entrambe le parti del verbale di cui al precedente comma, il committente (RUP) emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), attestante che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

## **Art. 8 – Durata e parti del contratto. Sospensioni.**

1 - Il presente contratto avrà la durata indicata all'art. 1, senza modalità automatiche di rinnovo.

2 - Le condizioni, di cui al presente capitolato, hanno validità per tutta la durata contrattuale.

3 - Le sospensioni dell'esecuzione del contratto possono essere disposte dal RUP unicamente nei casi di cui all'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. In caso di sospensioni totali o parziali in difformità delle suddette disposizioni, il risarcimento dovuto al fornitore è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.M. 49/2018, in quanto compatibili. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 9 – Modalità di fatturazione e pagamento**

1 - Il corrispettivo pattuito dovrà essere fatturato successivamente alla verifica, con esito positivo, da parte dell'Ente della corretta esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato e del rispetto dei requisiti di cui all'art. 47 commi 2, 3, 3bis e 4 del DL 77 del 2021 e ss.mm.ii. e sarà liquidato con la tempistica di seguito indicata.

2 - La fatturazione della presente fornitura dovrà avvenire come sottoindicato, per la definizione puntuale della ripartizione degli importi su componenti hardware e servizi della fornitura, si rimanda a un preciso contatto tra le parti:

- **30% (trenta per cento)** dell'importo totale dopo la ricezione dell'ordine da parte dell'aggiudicatario – facoltativa, può essere fatturato anche l'80% dopo il superamento della verifica di conformità di cui al punto successivo;
- **50% (cinquanta per cento)** dell'importo dopo la verifica di conformità cioè l'inserimento del nuovo nodo nel cluster esistente e il riscontro delle corrette date di scadenza per i servizi a corredo (garanzia, manutenzione e supporto "premium") direttamente sul sito del produttore o con personale di Rubrik;
- **20% (venti per cento)** dell'importo dopo 1 (uno) anno dalla data di verifica di conformità e comunque, se tale scadenza fosse successiva, non oltre il 30 novembre 2023.

3 - Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, previa emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE) o del superamento della verifica di conformità prevista dalla fornitura con esito positivo, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

4 - Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate:

*Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze - Via R. Giuliani, 250 – 50141 Firenze*

*P.IVA 01307110484*

che curerà le procedure per la loro liquidazione e dovrà pervenire esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

5 - Il documento inviato dovrà contenere obbligatoriamente, oltre agli elementi sopraindicati, anche il codice univoco dell'ufficio destinatario della P.A. (codice IPA) e a tal fine si comunica che il codice univoco della Direzione Sistemi Informativi è il seguente: **D9IDV3**

6 - Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

7 - Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/10, l'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. Pertanto, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi saranno comunicati dall'aggiudicatario.

8 - Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, il committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l'approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

9 - Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti limitatamente ai casi previsti dallo stesso art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **Art. 10 – Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale**

1 - Fanno parte del contratto:

- La documentazione di gara
- Il presente Capitolato

2 - Il Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi (DSI), se ritenuto necessario, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) allo scopo di assicurare la regolare esecuzione del contratto stesso verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

3 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che può coincidere con il responsabile unico del procedimento (RUP), può avvalersi allo scopo di uno o più assistenti.

4 - Tutte le comunicazioni ufficiali della Ditta in merito alla fornitura dovranno essere indirizzate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o, in sua assenza, al RUP e, eventualmente, in copia a terzi come richiesto. Analogamente tutte le comunicazioni del Comune saranno indirizzate ai referenti della Ditta.

5 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o, in sua assenza, il RUP, ove verifichi che uno o più servizi erogati non rispondano ai requisiti o siano stati eseguiti in modo difforme dalle prescrizioni del presente capitolato o ancora un apparato fornito risulti non rispondente ai requisiti previsti, prenderà contatti con il fornitore per risolvere le anomalie e le difformità rilevate. In caso di non completa risoluzione delle stesse, si rimanda a quanto previsto e dettagliato dal presente capitolato per la gestione delle penali.

6 - Una volta conclusa la procedura di affidamento, il fornitore concorderà, ed eventualmente dovrà predisporre, con i responsabili dell'Ente i canali da utilizzare (PEC, numero verde, e-mail, web-ticketing, ecc.) e le modalità o il workflow da rispettare per la richiesta degli interventi in manutenzione e la relativa presa in carico.

7 - Il fornitore dovrà nominare, nella propria offerta, un responsabile/referente tecnico (Responsabile Operativo) e un referente commerciale (possono essere anche la stessa persona) con il compito di rappresentare e impegnare la ditta stessa nella fase esecutiva del contratto. Tali responsabili saranno gli interlocutori dell'Ente ogniqualvolta si presentino problemi nell'erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura.

8 - Il fornitore si assume tutte le responsabilità inerenti eventuali infortuni o danni a persone o cose arrecati all'Ente o a terze parti, durante lo svolgimento di attività.

9 - Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e norme contrattuali vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

## **Art. 11 – Penali e rispetto dei livelli di servizio**

1 - Nel caso che le tempistiche, le attività previste e i livelli di servizio (SLA) indicati nel presente Capitolato Speciale non siano rispettati, l'Ente si riserva di agire nelle sedi legali per tutelarsi nei confronti dell'eventuale danno arrecato dal fornitore; pertanto, le penali sotto riportate sono definite facendo sempre salvo risarcimento del maggior danno.

2 - Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.

3 - Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sempre salvo la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, saranno applicate nei casi:

- **P01 - ritardo nel tempo di risposta** (o di **presa in carico**) sulla segnalazione non imputabile al committente e imputabile al fornitore, salvo prova contraria a carico del fornitore stesso, la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell'importo di aggiudicazione per ogni ora lavorativa di ritardo nell'intervallo indicato, giorni festivi esclusi, quindi per un massimo teorico, considerando gli SLA minimi richiesti, pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- **P02 – inadeguatezza apparati e/o parti di ricambio e/o carenze tecnico-professionali e/o qualitative nell'espletamento della fornitura**; qualora le modalità di intervento adottate, le procedure rilevate, il personale tecnico, gli apparati forniti e/o le parti in sostituzione impiegati dal fornitore non risultino adeguati/pertinenti/funzionanti/rispondenti ai requisiti, non rispondano ai livelli di professionalità richiesti o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo al fornitore con l'indicazione delle carenze rilevate. A tale prima comunicazione, il fornitore deve rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti, i tecnici attivati e le soluzioni da porre in essere, entro al massimo 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza e/o scarsa professionalità, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo ed applicare contestualmente una penale di 1/3.000 (un tre millesimo o 0,33‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l'Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato;
- **P03 - La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti**, oltre a comportare l'esclusione per i successivi dodici mesi dalle procedure di gara finanziate in tutto o in parte con i fondi del PNRR, del PNC o Fondi strutturali europei, comporta l'applicazione di una sanzione pari allo 0,60‰ (zero virgola sei per mille) al giorno dell'ammontare netto contrattuale, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR, PNC.
- **P04 - La mancata produzione della relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi relativi al diritto al lavoro delle persone con disabilità**, comporta l'applicazione di una sanzione pari allo 0,60‰ (zero virgola sei per mille) al giorno dell'ammontare netto contrattuale di tale ammontare netto.

4 - Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, le penali P01 e P02 non possono comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale e la penale P03 e P04 il 20 (venti) per cento. In caso di superamento di tali importi, il Committente si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 12.

## **Art. 12 – Osservanza delle norme in materia di lavoro**

1 - Il fornitore è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale. In tale ambito si richiama anche quanto previsto dal DL 77/2021 ss.mm.ii. e nello specifico all'art.47 commi 2, 3, 3bis e 4.

2 - A richiesta dell'Amministrazione il fornitore è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche relative al personale dalla stessa impiegato.

3 - Si evidenzia che le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento di cui trattasi non interferiscono con quelle di questo Ente in maniera tale da creare rischi, quindi, il conseguente importo degli oneri della sicurezza per rischio da interferenze è pari a zero.

## **Art. 13 – Risoluzione del contratto**

1 - Le cause e gli effetti della risoluzione contrattuale sono regolati dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalla normativa vigente in materia.

2 - In ogni caso, le inadempienze del fornitore devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza del termine stabilito.

3 - In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti del fornitore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della garanzia definitiva e, e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

4 - In ogni caso, pur in presenza di risoluzione, il fornitore sarà tenuto ad effettuare le prestazioni strettamente necessarie, richieste dal committente, per consentire il subentro del nuovo appaltatore.

5 - La risoluzione del contratto è disposta con atto dell'organo competente da notificare al fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 14 – Recesso**

1 - Il recesso dal contratto è soggetto alla disciplina dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 15 – Modifiche del contratto**

1 - Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto devono essere autorizzate dal RUP.

2 - Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 16 – Subappalto**

1 - È vietata qualunque cessione di tutto o di parte della fornitura ad altre ditte sotto pena di risoluzione del contratto, nonché del risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.

2 - L'affidatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) all'atto dell'offerta il fornitore abbia indicato le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) il fornitore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3 - Rimangono in ogni caso escluse dalla possibilità di ricorrere al subappalto le attività inerenti alle verifiche di conformità e la predisposizione del "Piano di Progetto definitivo", che rimangono totalmente in carico al fornitore.

4 - Qualora l'appaltatore si sia riservato in sede di gara la facoltà di ricorrere al subappalto, lo stesso potrà essere autorizzato nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

5 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 17 – Revisione e invariabilità dei prezzi**

1 - Il rischio dell'esecuzione del presente appalto è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica al presente appalto. E' possibile procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

2 - Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

3 - Il fornitore, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

### **Art. 18 – Garanzie**

1 - Il fornitore, a garanzia del regolare adempimento della fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 103 comma 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.

2 - La mancata costituzione della suddetta garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del committente determina la decadenza dell'affidamento.

3 - La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 19 – Trattamento dati e obblighi di riservatezza.**

1 - Il fornitore è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (e in particolare quelle contenute nel regolamento UE 2016/679) con specifico riferimento alle misure di sicurezza adeguate, al rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default, nonché delle prescrizioni del Titolare e dei suoi delegati durante l'espletamento della fornitura.

2 - Con la sottoscrizione del contratto di appalto il fornitore assume il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del responsabile privacy ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. Rimane in carico al fornitore stesso l'indicazione del referente contrattuale e responsabile privacy entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione.

3 - Il fornitore, se necessario per l'espletamento della presente fornitura, provvede ad individuare al proprio interno, ai sensi del dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs 196/2003, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente affidamento.

4 - Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente fornitura, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5 - Al termine della esecuzione della presente fornitura, il fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all'uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm. e Regolamento UE 679/2016) e fermo restando altresì l'obbligo di restituzione al committente dei predetti dati ed informazioni.

6 - L'obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

7 - Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati in relazione alla presente fornitura.

8 - In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale comportamento al committente.

## **Art. 20 – Clausola di rinvio e foro competente**

1 - Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

2 - È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D. lgs. n. 50/2016.

3 - Per tutto quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture.